

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 74 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **PERSONALE: approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-**

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore 18:31 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
DUGATTO DAVIDE	P
BONAMINI MICHELA	P


Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ELISA CONFORTO



Oggetto: *PERSONALE: approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-*

* * * * *


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che::

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Visti inoltre:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- il DPCM 8 maggio 2018 "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;



Rilevata quindi la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Evidenziato quindi che:


- con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 22/11/2019 veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e ha provveduto, contestualmente, alla determinazione della struttura organizzativa dell'Ente (dotazione organica) e alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30/03/2020 veniva aggiornato il suddetto piano triennale a seguito di mutate esigenze organizzative e nell'ottica di una migliore strutturazione degli uffici in termini di risorse umane;

Preso atto delle radicali modifiche introdotte dall'**art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019**, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), secondo il quale i comuni possono procedere ad assunzioni *"...sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

Evidenziato pertanto che il suddetto decreto abbandona la logica del riferimento esclusivo alla spesa storicizzata (ex comma 557 della Legge 296/2006), introducendo parametri che valorizzano le entrate correnti, definendo in tal modo le risorse che consentono una sostenibilità finanziaria della spesa del personale. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia" da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, sulle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Dato atto che il medesimo art. 33 comma 2 del suddetto D.L. n. 34/2019, affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, i relativi valori soglia e le eventuali percentuali di incremento, se i comuni si collocano al di sotto del valore di soglia di spesa massima del personale;

Visto quindi il **DM 17 marzo 2020**, pubblicato in GU 27 aprile 2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, il quale definisce il concetto di spesa del personale e di entrate correnti per il calcolo del rapporto, le fasce demografiche degli enti e i relativi valori soglia percentuali (tab. 1), le percentuali massime annuali di incremento del personale (tab. 2) e, per i comuni oltre soglia, i valori di rientro (tab. 3), fissando inoltre la decorrenza dei nuovi criteri nella data del 20 aprile 2020;



Precisato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:


- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale resa nota il 08/06/2020 dal DFP sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2016/2017/2018, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2018, di cui alla **tabella 3 dell'allegato A)** alla presente deliberazione:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2016	2017	2018
Dati da consuntivi approvati	5.585.731,56 a	5.038.723,73 b	5.362.959,08 c
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2018	50.000,00 d	50.000,00 d	50.000,00 d
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	(a-d)+(b-d)+(c-d)/3 5.279.138,12		

Vista inoltre la determinazione delle spese di personale relative all'anno 2018, di cui **alla tabella 1** del medesimo **allegato A)**, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale:



SPESE DI PERSONALE (macroaggregato BDAP)	RENDICONTO 2018
-U.1.01.00.00.000	1.040.307,11
-U1.03.02.12.001;	3.634,87
-U1.03.02.12.002;	//
-U1.03.02.12.003;	//
-U1.03.02.12.999.	//
TOTALE	1.043.941,98

Verificato quindi che, per questo comune, il rapporto calcolato tra le spese del personale relative al 2018, pari a 1.043.941,98 e la media entrate al netto del FCDE, pari a 5.279.138,12 risulta essere del 19,77% come risulta dalla **tabella 4 dell'allegato A**;


Constatato quindi che il Comune di Colognola ai Colli, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari 19,77%, si colloca ampiamente nella FASCIA 1 – Comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Evidenziato quindi che il Comune può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso (**tabella 5 allegato A**). Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

Definito pertanto lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, nel seguente calcolo:

A - Spesa personale 2018	1.043.941,98
B - media entrate al netto FCDE	5.279.138,12
C - Percentuale tabella 1	26,90%
Valore massimo teorico (B*C)-A	376.146,18

Evidenziato che il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, in termini percentuali di cui alla tabella 2 del DM, che per il comune di Colognola ai Colli è pari al 17% per il 2020, 21% per il 2021 e 24% per il 2022, calcolate sulla spesa del 2018, e che determina



il seguente incremento in valori assoluti:

Spese di personale 2018	1.043.941,98
Percentuale di Tabella 2	17%
Valore massimo anno 2020	177.470,14

Verificato che essendo l'incremento calmierato inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato pari ad Euro 177.470,14;

Evidenziato inoltre che, solo per i comuni virtuosi che si collocano al di sotto della soglia della tabella 1, l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;


Richiamate pertanto le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 - 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- art. 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

Atteso che, nel 2020, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2019), per un importo pari ad Euro 74.779,90, come dettagliato nell'**allegato B)** al presente provvedimento;

Evidenziato pertanto che l'incremento possibile per effetto della somma del valore massimo per l'anno 2020, definito dalla percentuale della tabella 2 del DM e dei resti assunzionali sopra descritti, risulta complessivamente pari ad **Euro 252.250,04**, come dettagliato nell'**allegato C)** al presente provvedimento;

Visto quindi il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, **allegato D)** alla presente deliberazione, e verificata la relativa compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e con le nuove disposizioni normative in premessa esaminate come risulta dal medesimo allegato;



Vista la dotazione organica aggiornata di cui all'**allegato F)** alla presente deliberazione;

Richiamato inoltre l'organigramma dell'Ente recentemente modificato con deliberazione n. 64 del 22/06/2020 e **allegato G)** alla presente deliberazione;


Dato atto che:

- questo ente risulta in regola con gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- questo Ente fa parte dell'Unione di Comuni Verona Est ed è pertanto tenuto a computare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, la quota parte di spesa di personale dell'Unione di Comuni Verona Est;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince **dall'allegato E)** al presente provvedimento;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 151/2019 il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022;
- con precedente deliberazione di Giunta n. 137 del 22/11/2019 si è già provveduto alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001
- con deliberazione di Giunta comunale n. 54/2020 è stato adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi per il triennio 2020/2022;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che con proprio verbale **allegato H)** alla presente deliberazione il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di conte-



nimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;


Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere con urgenza all'adozione degli atti conseguenti per l'attivazione della presente proposta;

Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;

PROPONE

Per le su estese motivazioni le quali costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, quanto segue:

1. **di dare atto** che il Comune di Colognola ai Colli trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari 19,77%, si colloca nella *FASCIA 1 – Comuni Virtuosi* e può quindi incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020, entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del medesimo DM;
2. **di approvare** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, come da allegato D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** inoltre i seguenti documenti aggiornati e allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 - sub A) determinazione soglia capacità assunzionali;
 - sub B) calcolo resti assunzionali quinquennio 2015/2019;
 - sub C) calcolo capacità assunzionale Ente virtuoso;
 - sub D) PTFP 2020/2022;
 - sub E) Verifica rispetto comma 557;
 - sub F) Dotazione organica;
 - sub G) Organigramma;
 - sub H) Relazione del revisore;
4. **di confermare**, nel rispetto dei limiti di spesa previsti e delle esigenze di settore, il ricorso a convenzioni con altri enti per l'utilizzo congiunto di personale in orario di lavoro (c.d. "scavalco condiviso") ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004;
5. **di confermare** inoltre, nelle more dell'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato o per altre esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, l'eventuale ricorso a forme di lavoro flessibile nel limite annuo di spesa di € 9.442,84, quali la somministrazione di lavoro o l'assunzione e/o contratti a personale a tempo determinato di inquadramento corrispondente a quello per il quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato nel presente piano occupazionale;



6. **di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i limiti di spesa del ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, come evidenziato nell'allegato E);
7. **di dare atto** che sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, allegato H) al presente provvedimento;
8. **di dare atto**, infine, che si è provveduto con nota prot. n. 11267 del 21/07/2020 alla prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
9. **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. **di trasmettere** la presente modifica del piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-


Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: **PERSONALE:** approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PELOSO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: **PERSONALE:** approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PELOSO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 74 del 05-08-2020

OGGETTO: **PERSONALE:** approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia del presente atto è conforme all'originale e pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune dal 06-08-2020 al 20-08-2020 con numero di registrazione 591.-

Dalla Sede Comunale li 06-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 74 del 05-08-2020

OGGETTO: **PERSONALE:** approvazione nuovo Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del D. L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17 marzo 2020.-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-08-2020 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Dalla Sede Comunale li 18-08-2020

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate